

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 957/2003 della Commissione, del 3 giugno 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1

- ★ **Regolamento (CE) n. 958/2003 della Commissione, del 3 giugno 2003, che stabilisce le modalità di applicazione della decisione 2003/286/CE del Consiglio per quanto riguarda le concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti cerealicoli originari della Repubblica di Bulgaria e che modifica il regolamento (CE) n. 2809/2000** 3

Regolamento (CE) n. 959/2003 della Commissione, del 3 giugno 2003, relativo alla sospensione della pesca del melù da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi 7

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2003/394/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 23 maggio 2003, che modifica la decisione 2002/677/CE per quanto attiene ai programmi per il controllo della salmonellosi⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 1640]** 8

Rettifiche

- ★ **Rettifica della decisione 2003/386/CE della Commissione, del 28 maggio 2003, che modifica la decisione 2003/358/CE recante misure protettive contro l'influenza aviaria in Germania (GU L 133 del 29.5.2003)** 14

1

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 957/2003 DELLA COMMISSIONE
del 3 giugno 2003
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 giugno 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 giugno 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	72,8
	999	72,8
0707 00 05	052	94,6
	999	94,6
0709 90 70	052	89,3
	999	89,3
0805 50 10	388	75,5
	528	60,3
	999	67,9
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	81,7
	400	105,4
	508	82,6
	512	81,8
	524	59,9
	528	71,7
	720	119,4
	800	144,9
	804	110,1
0809 10 00	999	95,3
	052	347,1
	220	56,9
	999	202,0
0809 20 95	400	289,1
	999	289,1

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 958/2003 DELLA COMMISSIONE**del 3 giugno 2003****che stabilisce le modalità di applicazione della decisione 2003/286/CE del Consiglio per quanto riguarda le concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti cereali-coli originari della Repubblica di Bulgaria e che modifica il regolamento (CE) n. 2809/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2003/286/CE del Consiglio, dell'8 aprile 2003, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione 2003/286/CE, la Comunità si è impegnata a stabilire per ciascuna campagna di commercializzazione dei contingenti tariffari per l'importazione a dazio zero di frumento, frumento segalato, glutine di frumento e granturco originari della Repubblica di Bulgaria.
- (2) Per consentire l'importazione ordinata e non a fini speculativi del frumento e del granturco oggetto dei suddetti contingenti tariffari, è opportuno subordinare queste importazioni al rilascio di un titolo d'importazione. Nell'ambito dei quantitativi fissati, i titoli devono essere rilasciati, su richiesta degli interessati, mediante la fissazione, se del caso, di un coefficiente di riduzione dei quantitativi richiesti.
- (3) Per garantire una corretta gestione dei contingenti è opportuno prevedere i termini per la presentazione delle domande di titoli nonché gli elementi che devono figurare sulle domande e sui titoli.
- (4) Per tener conto delle condizioni di fornitura, è opportuno che i titoli d'importazione siano validi dalla data in cui sono rilasciati sino alla fine del mese successivo a quello del rilascio.
- (5) Ai fini di un'efficace gestione dei contingenti, è opportuno prevedere deroghe al regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 325/2003 ⁽³⁾, per quanto riguarda la trasferibilità dei titoli e la tolleranza relativa ai quantitativi immessi in libera pratica.

- (6) Per una corretta gestione dei contingenti è necessario fissare la cauzione relativa ai titoli d'importazione ad un livello relativamente elevato, in deroga all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 498/2003 ⁽⁵⁾.
- (7) Occorre garantire una comunicazione rapida e reciproca, fra la Commissione e gli Stati membri, dei quantitativi richiesti e importati.
- (8) Poiché il regolamento (CE) n. 2290/2000 del Consiglio, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Bulgaria ⁽⁶⁾, è stato abrogato dalla decisione 2003/286/CE, occorre modificare il regolamento (CE) n. 2809/2000 della Commissione, del 20 dicembre 2000, che stabilisce le modalità di applicazione, per i prodotti del settore cerealicolo, dei regolamenti (CE) n. 2290/2000 e (CE) n. 2851/2000, che stabiliscono talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli provenienti, rispettivamente, dalla Repubblica di Bulgaria e dalla Repubblica di Polonia e che modifica il regolamento (CE) n. 1218/96 ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 573/2003 ⁽⁸⁾.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le importazioni di frumento e di frumento segalato di cui al codice NC 1001 e di glutine di frumento di cui al codice NC 1009 00 00 indicate nell'allegato I, originarie della Repubblica di Bulgaria e che beneficiano di un dazio zero all'importazione, nell'ambito del contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4676, ai sensi della decisione 2003/286/CE, sono soggette ad un titolo d'importazione rilasciato in conformità di tale regolamento.

⁽¹⁾ GU L 102 del 24.4.2003, pag. 60.⁽²⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.⁽³⁾ GU L 47 del 21.2.2003, pag. 21.⁽⁴⁾ GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.⁽⁵⁾ GU L 74 del 20.3.2003, pag. 15.⁽⁶⁾ GU L 262 del 17.10.2000, pag. 1.⁽⁷⁾ GU L 326 del 22.12.2000, pag. 16.⁽⁸⁾ GU L 82 del 29.3.2003, pag. 25.

2. Le importazioni di granturco di cui ai codici NC 1005 10 90 e 1005 90 00 indicate nell'allegato I, originarie della Repubblica di Bulgaria e che beneficiano di un dazio zero all'importazione, nell'ambito del contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4677, ai sensi della decisione 2003/286/CE, sono soggette ad un titolo d'importazione rilasciato in conformità di tale regolamento.

3. I prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono immessi in libera pratica dietro presentazione di uno dei seguenti documenti:

- a) certificato di circolazione delle merci EUR.1 rilasciato dalle competenti autorità del paese esportatore conformemente alle disposizioni del protocollo n. 4 dell'accordo europeo tra la Comunità e tale paese;
- b) dichiarazione su fattura emessa dall'esportatore conformemente alle disposizioni del protocollo suddetto.

Articolo 2

1. Le domande di titoli d'importazione sono presentate alle autorità competenti degli Stati membri il secondo lunedì di ciascun mese, entro le ore 13 (ora di Bruxelles).

Ogni domanda di titolo deve indicare un quantitativo che non può superare il quantitativo disponibile per l'importazione del prodotto di cui trattasi nella campagna considerata.

2. Entro le ore 18 (ora di Bruxelles) dello stesso giorno, le autorità competenti degli Stati membri comunicano mediante fax [n. (32 2) 295 25 15] alla Commissione, conformemente al modello che figura nell'allegato II, il quantitativo totale risultante dalla somma dei quantitativi indicati nelle domande di titoli d'importazione.

Questa informazione è comunicata separatamente da quelle relative alle altre domande di titoli d'importazione per i cereali.

3. Se il cumulo dei quantitativi concessi per ciascun prodotto dall'inizio della campagna e del quantitativo richiesto ai sensi del paragrafo 2 supera il quantitativo del contingente per la campagna considerata, la Commissione fissa, entro il terzo giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione delle domande, un coefficiente unico di riduzione da applicare ai quantitativi richiesti.

4. Fatta salva l'applicazione del paragrafo 3, i titoli sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda. Entro le ore 18 (ora di Bruxelles) del giorno del rilascio dei titoli, le autorità competenti degli Stati membri comunicano mediante fax alla Commissione il quantitativo totale risultante dalla somma dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli lo stesso giorno.

Articolo 3

Per contabilizzare i quantitativi importati nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, la Commissione applica i coefficienti di equivalenza indicati nell'allegato III. Il quantitativo indicato in ciascuna domanda di titolo per un determinato prodotto è moltiplicato per il coefficiente relativo al prodotto considerato.

Articolo 4

Conformemente a quanto previsto all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, la durata di validità del titolo è calcolata dal giorno del rilascio effettivo.

I titoli d'importazione sono validi sino alla fine del mese successivo a quello del rilascio.

Articolo 5

I diritti che derivano dai titoli d'importazione non sono trasferibili.

Articolo 6

Il quantitativo immesso in libera pratica non può superare quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo è iscritta la cifra «0».

Articolo 7

La domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano:

- a) nella casella 8, il nome del paese d'origine;
- b) nella casella 20, una delle seguenti diciture:
 - Regolamento (CE) n° 958/2003
 - Forordning (EF) nr. 958/2003
 - Verordnung (EG) Nr. 958/2003
 - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 958/2003
 - Regulation (EC) No 958/2003
 - Règlement (CE) n° 958/2003
 - Regolamento (CE) n. 958/2003
 - Verordening (EG) nr. 958/2003
 - Regulamento (CE) n.º 958/2003
 - Asetus (EY) N:o 958/2003
 - Förordning (EG) nr 958/2003
- c) nella casella 24, l'indicazione «dazio zero».

Articolo 8

La cauzione relativa ai titoli d'importazione di cui al presente regolamento è fissata a 30 EUR/t.

Articolo 9

Il regolamento (CE) n. 2809/2000 è modificato come segue:

- 1) il titolo è sostituito dal testo seguente:

«Regolamento (CE) n. 2809/2000 della Commissione, del 20 dicembre 2000, che stabilisce le modalità di applicazione, per i prodotti del settore cerealicolo, del regolamento (CE) n. 2851/2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli originari della Repubblica di Polonia e che abroga il regolamento (CE) n. 1218/96»;
- 2) l'articolo 1 è soppresso.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° giugno 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Elenco di prodotti originari della Repubblica Bulgaria di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2

Codice NC	Numero d'ordine del contingente	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Quantitativo dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (tonnellate)	Quantitativo annuo dall'1.7.2003 al 30.6.2004 e anni successivi (tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2004 (tonnellate)
1001 1109 00 00	09.4676	Frumento (grano) e frumento segalato Glutine di frumento	Esenzione	126 400	250 000	25 000
1005 90 00 1005 10 90	09.4677	Granturco	Esenzione	40 000	80 000	8 000

ALLEGATO II

Modello di comunicazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2**Contingenti d'importazione per il frumento e il granturco provenienti dalla Repubblica di Bulgaria aperti dalla decisione 2003/286/CE**

Contingente	Prodotto	Codice NC	Quantitativo chiesto (tonnellate)
Frumento	Frumento (grano) e frumento segalato	1001	
	Glutine di frumento	1109 00 00	
Granturco	Granturco	1005 90 00 1005 10 90	

ALLEGATO III

Coefficienti di equivalenza per il frumento e prodotti derivati provenienti dalla Repubblica di Bulgaria di cui all'articolo 3

Contingente	Prodotto	Codice NC	Coefficiente
Frumento e prodotti derivati (09.4676)	Frumento (grano) e frumento segalato	1001	1
	Glutine di frumento	1109 00 00	5,4

REGOLAMENTO (CE) N. 959/2003 DELLA COMMISSIONE**del 3 giugno 2003****relativo alla sospensione della pesca del melù da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2341/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, che stabilisce, per il 2003, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽³⁾, prevede dei contingenti di melù per il 2003.
- (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.
- (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di melù nelle acque della zona CIEM V, VI, VII, XII e XIV ⁽⁴⁾ da parte di navi battenti bandiera dei Paesi

Bassi o immatricolate nei Paesi Bassi hanno esaurito il contingente assegnato per il 2003. I Paesi Bassi hanno vietato la pesca di questo stock a partire dal 25 aprile 2003. Occorre pertanto fare riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di melù nelle acque della zona CIEM V, VI, VII, XII e XIV eseguite da navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o immatricolate nei Paesi Bassi abbiano esaurito il contingente assegnato ai Paesi Bassi per il 2003.

La pesca del melù nelle acque della zona CIEM V, VI, VII, XII e XIV effettuata da navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o immatricolate nei Paesi Bassi è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

Esso si applica a decorrere dal 25 aprile 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2003.

Per la Commissione

Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della Pesca

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 356 del 31.12.2002, pag. 12.

⁽⁴⁾ Acque della CE e acque sotto la giurisdizione di qualsiasi Stato costiero.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 2003

che modifica la decisione 2002/677/CE per quanto attiene ai programmi per il controllo della salmonellosi

[notificata con il numero C(2003) 1640]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/394/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 11,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2002/677/CE della Commissione, del 22 agosto 2002, che stabilisce requisiti uniformi per la notifica dei programmi di eradicazione e di controllo delle malattie animali cofinanziati dalla Comunità e che abroga la decisione 2000/322/CE ⁽³⁾ non copre i programmi per il controllo della salmonellosi cofinanziati dalla Comunità.
- (2) La decisione 90/424/CEE recita che, una volta introdotte norme comunitarie per controllare le zoonosi, gli Stati membri possono sollecitare un contributo finanziario della Comunità, nell'ambito del piano nazionale che deve essere approvato dalla Commissione.
- (3) Le norme comunitarie per il controllo della salmonellosi nel pollame sono stabilite dalla direttiva 92/117/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, riguardante le misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003. In seguito all'adozione di tale direttiva, la Commissione ha approvato numerosi piani nazionali di controllo della salmonella presentati dagli Stati membri. Taluni piani di controllo nazionali approvati hanno ricevuto un cofinanziamento da parte della Comunità.

- (4) È importante istituire un sistema di notifica al fine di determinare i progressi compiuti durante l'attuazione dei programmi nazionali di controllo della salmonella cofinanziati dalla Comunità. Risulta appropriato armonizzare tali sistemi di notifica al fine di raccogliere informazioni significative e comparabili.
- (5) Tale sistema di notifica deve essere basato sulle prescrizioni stabilite nella decisione 2002/677/CE. È necessario, tuttavia, fissare prescrizioni specifiche per le notifiche relative alla salmonellosi.
- (6) La decisione 2002/677/CE deve essere modificata di conseguenza.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2002/677/CE è modificata come segue:

- 1) all'articolo 4, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:
«Per quanto concerne la salmonellosi, le relazioni intermedie contengono almeno le informazioni specificate nell'allegato Va.»;
- 2) all'articolo 5, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:
«Per quanto concerne la salmonellosi, le relazioni finali contengono almeno le informazioni di cui agli allegati Va, VI e VII.»;

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 229 del 27.8.2002, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 38.

- 3) l'allegato I è sostituito dal testo dell'allegato I alla presente decisione;
- 4) gli allegati VI e VII sono sostituiti dal testo dell'allegato II alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO I

«ALLEGATO I

REQUISITI PER LA VALUTAZIONE TECNICA E FINANZIARIA PRELIMINARE

Stato membro:

Data:

Malattia/ zoonosi ^(a):

Specie animale:

Contenuto minimo della valutazione:

1. Valutazione tecnica e finanziaria:

- 1.1. Conferma che tutta la normativa concernente l'attuazione del programma era in vigore all'avvio del programma (in caso contrario, valutazione della situazione).
- 1.2. Valutazione dell'applicazione dei requisiti di bilancio necessari per lo svolgimento del programma.
- 1.3. Stima dei contributi già versati nell'ambito del programma per attuare le misure cofinanziate.
- 1.4. Previsione dei contributi da versare nel corso dell'anno oggetto della notifica per attuare le misure cofinanziate.

^(a) Malattia o zoonosi e specie animale, se del caso.»

ALLEGATO II

«ALLEGATO Va

DATI SULLA SALMONELLOSI

Stato membro: Data: Anno: Periodo di notifica:

Sierotipi di salmonella ^(a): Specie animale: Regione: Relazione intermedia

Relazione finale

Tipo di branco ^(b)	Numero totale di branchi ^(c)	Numero totale di animali	Numero totale di branchi nel programma	Numero totale di animali nel programma	Numero di branchi controllati ^(d)	Numero di branchi positivi ^(e)			Numero di branchi svuo- tati		Numero totale di animali macellati o distrutti		Quantità di uova distrutte (numero o kg)		Quantità di uova desti- nate a ovoprodotti (numero o kg)	
						S. Enteritidis	S. Typhimu- rium	Altri siero- tipi	S. E. o S. T. (f)	Altri siero- tipi	S. E. o S. T. (f)	Altri siero- tipi	S. E. o S. T. (f)	Altri siero- tipi	S. E. o S. T. (f)	Altri siero- tipi

^(a) I sierotipi coperti dai programmi di controllo, vale a dire S. Enteritidis, S. Typhimurium, altri sierotipi.
^(b) Ad esempio, branchi da riproduzione, branchi da produzione, gruppi di ovatoie. Branchi equivale a mandrie.
^(c) Numero totale di branchi esistenti nella regione, compresi i branchi ammissibili per il programma.
^(d) Controllare significa eseguire una prova nell'ambito del programma a livello del branco per stabilire la presenza di salmonella. Non conteggiare due volte un branco in tale colonna, anche se è stato controllato più di una volta.
^(e) Se un branco è stato controllato, in ossequio alla nota d. più di una volta, un campione positivo dovrà essere considerato una sola volta.
^(f) Salmonella Enteritidis o Salmonella Typhimurium.

ALLEGATO VI

PRESCRIZIONI PER LE RELAZIONI FINALI

Stato membro:

Data:

Malattia/zoonosi ^(a): Specie:Contenuto minimo della relazione ^(b):

1. Presentazione dei dati (allegati II, III, IV, V e Va, secondo il caso)
2. Valutazione tecnica della situazione:
 - 2.1. Mappe epidemiologiche di ciascuna malattia/infezione
 - 2.2. Informazioni sulle prove diagnostiche utilizzate (tabella A):

Tabella A

Malattia/specie	Prova ^(c)	Tipo di campione ^(d)	Tipo di prova ^(e)	Numero di prove eseguite

- 2.3. Dati sull'infezione:

Malattia/specie	Numero di mandrie infette	Numero di animali infetti

- 2.4. Motivi per la sospensione dello status "indenne" o "ufficialmente indenne" per ciascuna malattia (tabella B):

Tabella B

Malattia/specie	Motivo ^(f)	Numero di mandrie sospese

- 2.5. Conseguimento degli obiettivi e difficoltà tecniche
- 2.6. Informazioni epidemiologiche supplementari: informazione sulle indagini epidemiologiche, aborti, lesioni rilevate nei macelli o durante la necropsopia, casi rilevati nell'uomo, ecc.
3. Aspetti finanziari
 - 3.1. Tabelle compilate dell'allegato VII
 - 3.2. Visione complessiva dei contributi versati nell'ambito del programma
 - 3.3. Elenco particolareggiato dei costi.

^(a) Malattia o zoonosi e specie animale, se del caso.^(b) Per i programmi relativi alla salmonellosi è necessario coprire solo i punti 1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, e 3.^(c) Indicare: prova cutanea, RB, FC, iELISA, cELISA, isolamento, PCR, analisi batteriologica, altro (specificare).^(d) Indicare, se del caso: siero di sangue, sangue, plasma, latte, latte in cisterna, lesione sospetta, feto, feci, uova, polli morti, meconio, altri (specificare).^(e) Indicare: test di screening, test di conferma, test complementare, test di routine, altro (specificare).^(f) Indicare il motivo:

- risultato non negativo nella prova diagnostica,
- non è rispettata la frequenza delle prove di routine,
- entrata nella mandria di animale il cui status è insufficiente,
- sospetto di malattia,
- altri (specificare).»

ALLEGATO VII

RELAZIONE FINANZIARIA FINALE DOMANDA DI PAGAMENTO

[una tabella per ogni malattia (zoonosi) e per ogni specie]

Stato membro: Data: Anno: Periodo di notifica:
Relazione intermedia
Relazione finale

Malattia/zoonosi: Specie:

Regione ^(a)	Misure ammissibili al cofinanziamento ^(b)			
	Indennizzo	Analisi di laboratorio o altra prova diagnostica	Vaccini	Altro (specificare)
1	2	3	4	5
				6
Totale				

^(a) Regione definita nel programma di eradicazione dello Stato membro che è stato approvato.
^(b) I dati vanno forniti in moneta nazionale, al netto dell'IVA.

Si certifica che le informazioni fornite sono veritiere e che per le misure in questione non sono stati richiesti altri contributi comunitari.

.....
(Luogo, data)

.....
(firma)

RETTIFICHE**Rettifica della decisione 2003/386/CE della Commissione, del 28 maggio 2003, che modifica la decisione 2003/358/CE recante misure protettive contro l'influenza aviaria in Germania**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 133 del 29 maggio 2003)

A pagina 89, nel considerando 6, e a pagina 90, nel paragrafo 3 dell'articolo 1:

anziché: «[...] 17 giugno 2003 [...]»,

leggi: «[...] 24 giugno 2003».
